



Città di
Borgomanero

COMUNE DI BORGOMANERO
Provincia di Novara

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2019

In vigore dal 20 dicembre 2019

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le misure preventive di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi comunali ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58.

2. L'attuazione delle misure sanzionatorie amministrative previste dal presente regolamento si configurano di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l'evasione e l'elusione totali o parziali di tributi comunali, al fine di non consentire che soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale e produttiva da parte del Comune, svolgano attività economica senza assolvere correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.

3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, ivi comprese:

- a) IMU (Imposta unica Comunale)
- b) TASI (Tassa sui servizi indivisibili)
- c) TARI (Tassa sui rifiuti)
- d) ICPA (imposta comunale pubblicità e affissioni)
- e) nonché fattispecie di prelievo comunale di natura tributaria che dovessero in futuro essere istituite.

4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti o soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopera con il Comune per l'attuazione del presente regolamento.

5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali la cui gestione è attribuita per legge ad altri soggetti giuridici.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorquando il soggetto abbia un debito, risultante da alcuna delle entrate di cui al precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o avvio della riscossione coattiva, superiore al valore di euro 100,00

Art. 3

Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

1. Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, si trovino in posizione di irregolarità tributaria come sopra definita, verificabile sia in sede di rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto equivalente, ovvero segnalazioni certificate inizio attività, sia in corso di vigenza dei medesimi provvedimenti autorizzativi.

2. Qualora le scadenze del pagamento del tributo siano stabilite per legge o regolamento in data successiva al rilascio o perfezionamento del titolo abilitativo, la regolarità tributaria verrà verificata con riferimento alle singole scadenze specificamente previste per ciascun tributo comunale.

Art. 4
Attivazione delle procedure
sanzionatorie in caso di attività già
autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza almeno trimestrale, il Settore comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi e al controllo sulle attività trasmette al Settore Tributi l'elenco aggiornato dei soggetti esercenti le attività interessate al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria.

2. Il settore Tributi verifica le posizioni dei soggetti contenuti negli elenchi ricevuti entro i successivi 60 giorni e, nel caso in cui accerti a carico del contribuente una irregolarità tributaria come definita al precedente articolo 3, segnala tale irregolarità al Settore comunale competente al rilascio della licenza / autorizzazione / concessione.

3. Il Settore comunale competente al rilascio della licenza / autorizzazione / concessione notifica al contribuente interessato l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o altro titolo analogo, nonché segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione della propria situazione tributaria.

4. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 30 giorni successivi il Settore comunale competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, provvedendo alla notifica del provvedimento al contribuente interessato.

5. Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il Settore comunale competente revoca la licenza / autorizzazione / concessione ovvero, in caso di attività soggetta a SCIA, ne dispone la cessazione.

6. I contribuenti in posizione irregolare possono regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o dai regolamenti specifici dei tributi oggetto del debito e, ove previsto, fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateizzazione.

7. Per debiti superiori ad € 20.000,00 è consentita una rateizzazione fino a 60 mesi.

8. In caso di rateizzazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una sola rata comporta la reviviscenza della posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

9. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento la posizione debitoria può essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione.

Art. 5
Applicazione delle procedure sanzionatorie in caso di rilascio e rinnovo
autorizzazioni

1. Il rilascio e rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o atto amministrativo equivalente riguardanti l'esercizio di attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Tale verifica tributaria è effettuata anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate.

3. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona giuridica od il diverso soggetto, dotato o meno di personalità giuridica, in rappresentanza del quale agisce una persona fisica. La verifica di regolarità è limitata alla posizione tributaria relativa all'attività d'impresa.

4. Nei casi in cui sia stata comunicata da parte del Settore Tributi la irregolarità tributaria come definita dall'art. 2, il Settore comunale competente al rilascio della licenza / autorizzazione / concessione notifica al contribuente istante comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio / rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni.

5. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per la regolarizzazione, entro i 15 giorni successivi si procede alla emissione e notifica del provvedimento di diniego.

6. Nel caso di attività soggetta a SCIA si procede con le modalità di cui sopra, ed in caso di mancata regolarizzazione del debito tributario il Settore comunale competente notifica il provvedimento di sospensione dell'attività come previsto al precedente art.4.

10. I contribuenti in posizione di irregolarità possono regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o dagli specifici regolamenti dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateizzazione.

11. In caso di rateizzazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una sola rata comporta la reviviscenza della posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

12. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento la posizione debitoria può essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione.

Art. 6

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda

1. La società ovvero l'ente ovvero il soggetto giuridico risultante dalla trasformazione ovvero il soggetto avente causa nelle operazioni di fusione anche per incorporazione ed anche parziale ovvero di scissione ovvero il soggetto – persona fisica e giuridica - cessionario di azienda o di ramo di azienda assume solidarietà con il cedente in ordine agli obblighi della società trasformata o dante causa o cedente l'azienda od il ramo d'azienda relativi al pagamento dei tributi locali di cui all'art. 1 del presente Regolamento e delle relative sanzioni.

2. L'Ufficio competente, pertanto, non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, richieste da attività commerciali ovvero produttive risultanti da operazioni di trasformazione ovvero aventi causa dalle operazioni di cui al primo comma nei casi, in cui sia rilevata l'irregolarità tributaria e provvede alla verifica delle segnalazioni certificate di inizio di attività, uniche ovvero condizionate, risultanti da medesime operazioni avviando, in caso di irregolarità, le procedure di cui all'art. 4.

3. La norma, di cui ai precedenti commi, si applica alle istanze ed alle segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, presentate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici

competenti e gli eventuali concessionari definiscono le modalità per l'ottimale interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.